

N. R.G. 12756/2018



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BRESCIA  
SEZIONE SPEC. IMPRESA**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

<b>DOTT. RAFFAELE DEL PORTO</b>	<b>PRESIDENTE REL.</b>
<b>DOTT.SSA ALESSIA BUSATO</b>	<b>GIUDICE</b>
<b>DOTT.SSA ANGELICA CASTELLANI</b>	<b>GIUDICE</b>

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 12756 del ruolo generale dell'anno 2018

vertente tra

**FALLIMENTO AQUILA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

attore, con l'avv. L. C. [REDACTED]

e

**I. B. [REDACTED], I. M. L. [REDACTED]**

convenuti, con gli avv.ti M. R. [REDACTED] e F. Z. [REDACTED]

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 22.6.2022 e, perciò, quanto a parte attrice, come da foglio di p.c. depositato telematicamente e, quanto a parte convenuta, come da comparsa di risposta e memorie *ex art.* 183, 6° comma, c.p.c.

**MOTIVAZIONE**

## 1. Svolgimento del processo.

La causa è stata promossa dal fallimento di A. s.r.l. in liquidazione (da ora, per brevità, A.), che, con citazione notificata in data 9/10.8.2018, ha convenuto in giudizio B. e I. Lucchini per ottenerne la condanna, in solido, al risarcimento dei danni cagionati alla società poi fallita in conseguenza di vari atti di *mala gestio* compiuti nella loro qualità di amministratori della stessa.

Il fallimento attore ha esposto, in sintesi, che: a) la società (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Brescia in data 30.1.2018) era stata amministrata dalla sua costituzione (6.4.2007) da un c.d.a. composto dai coniugi B. (presidente) e L. (consigliere, oltre che socio); b) la società era stata posta in liquidazione in data 4.4.2017, con nomina a liquidatore della sola B.; c) l'amministrazione della società era stata caratterizzata da gravi irregolarità; d) la B. e il L. in particolare, si erano "*occupati di commercio di capi di abbigliamento, mediante numerose società che si sono succedute nella gestione dei medesimi punti vendita*", e, "*nel momento in cui una delle società manifestava le prime avvisaglie di una crisi economica-finanziaria o di liquidità, la sig.ra Buffoli e il sig. Lucchini Iames provvedevano a stipulare contratti di cessione di rami d'azienda o contratti d'affitto di rami d'azienda, onde sottrarre la disponibilità dei locali (negozi) alla società in stato di decozione e far gestire le unità commerciali – sempre con le stesse commesse e nei medesimi locali – alle new company*"; e) tale *modus operandi* aveva comportato il trasferimento di rilevanti attività di A. s.r.l. (da ora, per brevità, A.) in favore delle altre società facenti capo ai coniugi Lucchini; f) i coniugi avevano inoltre sistematicamente omesso l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi, con conseguente aggravio dei debiti sociali di tale natura; g) gli stessi avevano inoltre ritardato la dichiarazione di fallimento della società, aggravandone il *deficit* patrimoniale.

Tutto ciò premesso, il fallimento ha concluso perché il tribunale, accertata "*la responsabilità dei sigg. B. I. e L. I. in ordine ai fatti descritti nell'espositiva*", volesse condannare entrambi i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni cagionati al patrimonio sociale, quantificati nella misura di € 674.438,23= (o nella diversa misura di giustizia), oltre interessi, rivalutazione e spese.

La B. e il L. si sono costituiti in giudizio, contestando sotto vari profili la fondatezza delle domande proposte nei loro confronti e hanno concluso per il rigetto di dette domande con vittoria di spese.

La causa, istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di c.t.u. contabile è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 22.6.2022, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.

## 2. Merito - Premessa.

Come precisato dalla corte di legittimità (Cass. 23180/2006, da cui è tratta la massima) *“per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di "mala gestio" e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte l'approntamento di adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la "causa petendi" deve sin dall'inizio sostanziarsi nell'indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale. Ciò vale tanto che venga esercitata un'azione sociale di responsabilità quanto un'azione dei creditori sociali, perché anche la mancata conservazione del patrimonio sociale può generare responsabilità non già in conseguenza dell'alea insita nell'attività di impresa, ma in relazione alla violazione di doveri legali o statutari che devono essere identificati nella domanda nei loro estremi fattuali”* (così Cass. 23180/2006, da cui è tratta la massima; conforme, più di recente, Cass. 28669/2013).

Tale onere di allegazione specifica si estende a tutti gli elementi costitutivi dell'azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento, che deve pertanto fornire indicazioni altrettanto specifiche in punto di *“esistenza del danno, del suo ammontare e del fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto ...”* (fra le altre, Cass. 7606/2011).

Sulla scorta di tale premessa vanno quindi affrontate le varie censure sollevate dal fallimento attore nei confronti degli amministratori della società poi fallita, censure che, per il loro tenore eterogeneo, vanno esaminate separatamente.

## 3. Omesso pagamento dei debiti tributari e contributivi.

La censura è fondata.

Le risultanze della c.t.u. espletata confermano difatti che la società poi fallita ha sistematicamente omesso il tempestivo versamento degli importi dovuti all'Erario e agli enti previdenziali.



In particolare, dall'esame delle tabelle riportate alle pagg. 5, 6 e 7 della c.t.u. emerge che A. in bonis ha lasciato inadempiti debiti di natura tributaria e contributiva, per importi significativi, in tutti gli esercizi del periodo 2010/2018 (escluso il solo anno 2011, per il quale non si registrano inadempimenti) e tale modo di operare non può ritenersi in alcun modo compatibile con gli obblighi di corretta gestione gravanti sugli amministratori.

I convenuti difendono il loro operato, evidenziando che "A. S.r.l., al pari di molte altre aziende, specie nel settore della vendita al dettaglio di capi di abbigliamento ed accessori, si è sempre avvalsa, ove possibile, dell'istituto della rateazione dell'avviso bonario, privilegiando i dipendenti. Il settore ha patito pesantemente la nota crisi congiunturale del 2008, proseguita per molti anni. La rateazione è divenuta uno strumento usuale e utile per gestire le risorse. I debiti sono giunti al passivo fallimentare perché non saldati, ma erano in pagamento. La situazione della società non ha destato negli anni alcuna preoccupazione e A. S.r.l. ha generato importanti volumi, pagando i propri debiti e rispettando i piani", ma tale assunto non può essere condiviso.

Aqua ha difatti omesso, a partire dall'esercizio 2010, il tempestivo pagamento di una rilevante parte dei debiti tributari e contributivi maturati in quasi tutti gli esercizi in cui ha operato (con esclusione, come ricordato, del solo 2011) e tale omissione – di carattere sistematico - rivela, contrariamente a quanto assume la difesa dei convenuti, la radicale incapacità dell'organo amministrativo di provvedere alla corretta gestione delle risorse finanziarie della società amministrata ed anzi, a monte, il palese difetto di un adeguato controllo sulle dinamiche (e quindi sulle risorse) finanziarie della società.

Condotta questa idonea a recare un rilevante pregiudizio al patrimonio sociale, come ricavabile dal sensibile aggravio del debito maturato nei confronti dell'Erario e degli altri enti creditori, lievitato dall'importo di € 1.198.703,00= (importo netto dei tributi e contributi rimasti impagati) alla maggior somma di € 1.706.792,00= (comprensivi di accessori per sanzioni, interessi, somme aggiuntive, ecc. ...); con un aggravio pari, quindi, alla rilevante somma di € 508.089,00=.

In punto di diritto, la Corte di Cassazione ha anche di recente ribadito che "l'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non



*imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti [...]*" (Cass. 2975/2020, da cui è tratta la massima).

L'azione di responsabilità esercitata dal curatore *ex art.* 146 l.f. cumula di norma, come noto, entrambe le azioni di responsabilità, sociale e dei creditori sociali e tale situazione ricorre nel caso in esame, in cui il curatore ha esercitato l'azione senza provvedere a specifiche limitazioni.

Ciò posto, va rilevato che, con riferimento all'azione sociale esercitata dal curatore, gli amministratori convenuti non hanno fornito *"la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti"*, limitandosi alle non condivisibili considerazioni già ricordate.

Ribadito, in particolare, che la sistematica omissione del regolare pagamento dei debiti tributari e contributivi non rientra, all'evidenza, fra quelle che possono ritenersi modalità di gestione dell'impresa *"virtuose"*, va affermata la responsabilità risarcitoria della Buffalo e del L. per il danno arrecato al patrimonio della società.

Danno che, sulla scorta degli elementi indicati, va quantificato in misura pari all'aggravio del debito tributario e contributivo cagionato dagli inadempimenti e perciò in complessivi € 508.089,00=.

4. Rapporti Buffalo – P. s.r.l. (da ora, P.).

Il fallimento attore si è dilungato a descrivere le modalità con le quali gli amministratori di A. hanno sistematicamente operato, evidenziando, in particolare, come la Buffalo e il L. abbiano, di fatto, sempre esercitato la medesima attività (di commercio di capi di abbigliamento in alcuni negozi siti in Villanuova sul Clisi, Salò e Pisogne), avvalendosi di varie società che, alle *"prime avvisaglie di una crisi economico-finanziaria, o di liquidità [...]*provvedevano a stipulare contratti di cessione di rami d'azienda o contratti d'affitto di rami d'azienda, onde sottrarre la disponibilità dei locali (negozi) alla società in stato di decozione e far gestire le unità commerciali – sempre con le stesse commesse e nei medesimi locali – alle new company" “.

Tale modalità operativa ha comportato – a detta del fallimento - il depauperamento del patrimonio di A., che ha visto dirottare parte delle sue risorse in favore delle altre società riferibili ai coniugi Buffalo – L.



Ciò premesso, con specifico riferimento ai rapporti A... - P..., il fallimento ha invocato due specifiche voci di danno (vedi citazione, pagg. 11 - 12), consistenti ne: *i*) i prestiti erogati a P... per complessivi € 178.323,00=); *ii*) la restituzione del finanziamento soci pari a € 200.000,00=).

La c.t.u. espletata ha provveduto alla completa ricostruzione delle operazioni economiche e delle movimentazioni finanziarie risultanti dalle scritture contabili della società poi fallita, che risultano, nel loro complesso, sostanzialmente idonee ad una corretta ricostruzione dei suoi affari.

La c.t.u. ha, in particolare, ricostruito le operazioni registrate in otto mastri di sottoconto, astrattamente riferibili a P... (vedili elencati a pag. 9 della c.t.u. ed esaminati nelle pagine seguenti), giungendo alle seguenti conclusioni:

- a) la sintesi dei movimenti finanziari A... - P... evidenzia che A... ha eseguito complessivamente pagamenti in favore di P... in misura superiore a quelli ricevuti, con un saldo positivo di € 1.386.741,00=;
- b) la sintesi delle posizioni creditorie/debitorie A... - P... all'esito dell'ultima registrazione contabile evidenzia un credito di A... pari a € 314.646,00= (che aumenta a € 514.646,00= qualora si ritenga ingiustificata l'operazione di giroconto per rateizzazione iva oggetto di contestazione da parte della curatela);
- c) la sintesi delle posizioni creditorie/debitorie A... - P... con esclusione dei movimenti finanziari evidenzia un debito di A... nei confronti di P... pari a € 1.072.095,00=.

Richiamati i principi di cui al paragrafo 2., l'indagine relativa alle voci di danno in esame deve essere limitata alle sole movimentazioni dei conti che risultano astrattamente riferibili alle stesse.

Ciò posto, rileva il collegio come l'indagine affidata al c.t.u. abbia chiarito la sostanziale correttezza della maggior parte delle operazioni oggetto di verifica contabile.

Si vedano, ad esempio, le risultanze dei mastri di conto n. 22000 ("P... cliente"), che si chiude con un saldo a credito di A... pari a € 68.862,00=, del tutto compatibile con la normale dinamica dei rapporti commerciali fra imprese, e n. 46004 ("P... fornitore"), che si chiude con un saldo pari a zero.

Considerazioni di segno diverso valgono, di contro, quanto alle risultanze dei mastri dei conti di natura essenzialmente finanziaria (n. 28300 "Crediti a breve vs contr." e n. 45310 "Finanziamento infruttifero

soci”) e di quelli che interferiscono con gli stessi (soprattutto, il conto n. 49802 “Debito acquisto ramo d’azienda”), che presentano, effettivamente, anomalie significative.

Anomalie che, tuttavia, non giustificano in alcun modo la richiesta di risarcimento del danno quantificata dalla curatela in sede di difese finali (comparsa conclusionale, pag. 13) in € 1.386.741,00=. L’importo in esame corrisponde difatti, come ricordato, alla mera differenza dei movimenti finanziari intervenuti fra A●●●●● e P●●●●●, omessa ogni indagine sulla sostanza delle operazioni economiche che ne costituiscono il fondamento, e risulta quindi, in definitiva, privo di alcun reale significato quanto all’eventuale danno cagionato al patrimonio di A●●●●● (un movimento finanziario che risulti giustificato da una coerente operazione economica sottostante non può difatti, di norma, costituire reale voce di danno).

Richiamati nuovamente i principi già illustrati in tema di allegazione specifica (e prova) gravanti sulla curatela attrice, nulla può essere quindi riconosciuto al fallimento quale danno derivante dalla ricostruzione dei rapporti A●●●●● – P●●●●●

5. Rapporti A●●●●● – B●●●●●: L●●●●● s.r.l. (da ora, B.L.).

Il c.t.u. ha, anche in questo caso, esaminato la contabilità della società poi fallita, verificando quattro mastrini di sottoconto (vedili elencati a pag. 26 della c.t.u. ed esaminati nelle pagine seguenti), giungendo alle seguenti conclusioni:

- a) la sintesi dei movimenti finanziari A●●●●● – B.L. evidenzia che A●●●●● ha eseguito complessivamente pagamenti in favore di B.L. in misura inferiore a quelli ricevuti, con un saldo negativo di € 271.436,00=;
- b) la sintesi delle posizioni creditorie/debitorie A●●●●● – B.L. all’esito dell’ultima registrazione contabile evidenzia un debito di Aqua pari a € 203.988,00=.

Rilevato pertanto che A●●●●●: *i*) sul piano contabile risulta debitrice di B.L. per l’importo indicato di € 203.988,00=; *ii*) dal punto di vista finanziario ha eseguito pagamenti per importo inferiore a quelli ricevuti (con una differenza pari a € 271.436,00=), resta esclusa la sussistenza di un reale danno patito da A●●●●● derivante dai rapporti con B.L.

5.1. Il residuo debito a carico di A. [redacted] superiore a € 200.000,00=, impone poi di ritenere assorbita l'ulteriore voce di (preteso) danno conseguente agli inadempimenti di B.L. quale affittuaria dei rami d'azienda a lei concessi in godimento da A. [redacted].

All'esito del giudizio, il fallimento lamenta infatti inadempimenti di B.L. per *“canoni di locazione e spese di gestione non corrisposti da B. [redacted] L. [redacted] in costanza di contratti d'affitto di rami d'azienda”* (€ 96.226,22=) e *“debiti da rapporto di lavoro dipendente in costanza dei contratti di affitto di rami d'azienda”* (€ 26.849,49=), reclamando il risarcimento delle corrispondenti voci di danno.

Si osserva tuttavia che l'eventuale credito di A. [redacted] conseguente agli inadempimenti maturati da B.L. in costanza di affitto d'azienda risulterebbe in ogni caso inferiore al credito di quest'ultima nei confronti di A. [redacted] già indicato.

Il che vale ad escludere la sussistenza di un'effettiva ragione di danno.

6. Congruità del canone di affitto d'azienda.

È del tutto pacifico in causa che A. [redacted], con contratto in data 31.5.2017 (atto notaio Ferrario nn. 9800 rep. – 6267 racc., doc. n. 10 dell'attore) ha concesso in affitto a B.L. i tre rami d'azienda gestiti in Villanuova sul Clisi e Salò.

Il contratto prevede un canone pari a € 1.500,00= mensili per il primo anno (€ 500,00= per ciascun ramo d'azienda) ed € 1.950,00= per gli anni successivi (€ 650,00= per ciascun ramo d'azienda).

Il canone d'affitto è stato poi rideterminato a seguito della risoluzione parziale del contratto, quanto al ramo *“K. [redacted]”* in Villanuova sul Clisi, avvenuta il 30.10.2017 e alla successiva nuova stipula del contratto relativo a tale ramo in data 23.1.2018, con canone ridotto ad € 300,00= mensili.

Il canone di affitto risulta perciò determinato, in origine in € 18.000,00= annui per il primo anno e € 23.400,00= per gli anni successivi; detto canone ha poi subito, come accennato, una riduzione in conseguenza delle menzionate operazioni di risoluzione e successiva stipula di un nuovo contratto d'affitto quanto al ramo d'azienda *“K. [redacted]”* in Villanuova sul Clisi.

In tale contesto, la c.t.u. espletata ha determinato in € 23.500,00= annui il canone d'affitto congruo per i tre rami d'azienda concessi in godimento; condivisi i conteggi illustrati dalla stessa curatela in comparsa conclusionale (pagg. 11/12), ne deriverebbe un danno che, tenuto conto della data di restituzione effettiva dei rami d'azienda, ammonta a complessivi € 6.200,00=.



Somma decisamente irrisoria anche in considerazione, da un lato, della condizione di verosimile sofferenza dei rami d'azienda affittati (la stessa curatela sottolinea la gestione storicamente deficitaria dei rami d'azienda gestiti, di volta in volta, dalle varie società riferibili ai coniugi B. - L.) e dall'altro, del normale margine di elasticità propria di ogni contrattazione commerciale.

Ne deriva che nulla può essere riconosciuto alla curatela anche con riferimento a tale voce di danno.

7. Danno da ritardata dichiarazione di fallimento.

La stessa curatela assume che *“a fronte delle gravi perdite risultanti nell'anno 2016 – neppure correttamente raffigurate nel bilancio per i motivi sopra esposti - è evidente che lo stato di crisi di Aqua, al momento del fallimento, fosse in corso già da tempo”*, evidenziando quindi che *“qualora i sigg. L. e B. avessero domandato in proprio la pronuncia di fallimento di A. al termine dell'esercizio 2016, l'esposizione debitoria nei confronti delle banche non sarebbe aumentata di ben euro 128.3011,00# in soli 11 mesi, con conseguente diminuzione del pregiudizio per la massa dei creditori”*.

Ciò posto, reclama a titolo di risarcimento di tale voce di danno, l'importo di € 128.301,00=, pari all'incremento del debito maturato nel periodo in esame nei confronti del ceto bancario.

Rileva il collegio l'incongruenza della ragione di danno reclamata dalla curatela rispetto all'illecito contestato agli amministratori.

L'omessa rilevazione della perdita del capitale sociale e la conseguente prosecuzione indebita dell'attività di impresa, con conseguente aggravio del *deficit* comportano difatti, per giurisprudenza ormai costante (recepita d'altronde dall'art. 2486, 3° comma, nuovo testo, c.c.), la responsabilità risarcitoria degli amministratori per un importo coincidente - di norma - proprio con l'incremento del *deficit* patrimoniale (al netto, peraltro, dei cc.dd. costi normali di liquidazione), secondo il noto criterio della differenza fra netti patrimoniali.

L'effettivo aggravio del *deficit* non può, come ovvio, ritenersi coincidente col mero dato dell'incremento del debito bancario, che potrebbe essere, in ipotesi, opportunamente bilanciato dall'incremento di poste attive (o dalla corrispondente diminuzione di altre poste passive).

Si aggiunga che la stessa curatela, come detto, colloca la data di perdita del capitale sociale di A. al termine dell'esercizio 2016 e che è del tutto pacifico in causa che la società, posta in liquidazione in

data 4.4.2017, con atto in data 31.5.2017 ha poi concesso in affitto a B.L. tre dei rami d'azienda che aveva gestito sino ad allora, cessando, verosimilmente, la propria attività operativa.

Aqua è stata poi dichiarata fallita, come ricordato, con sentenza del 30.1.2018; circostanza anche questa che porta ad escludere che la stessa abbia svolto significativa attività operativa in epoca successiva a quella in cui è stato possibile rilevare la definitiva perdita del capitale sociale.

Ciò posto, e rilevato che la curatela attrice non ha, in ogni caso, allegato gli elementi di fatto indispensabili per una corretta quantificazione dell'eventuale danno derivato dalla prosecuzione indebita dell'attività di impresa, nulla può essere riconosciuto al fallimento anche in relazione a tale voce di danno.

#### 8. Riepilogo.

In conclusione, richiamate le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, i convenuti B. [redacted] e L. [redacted] vanno condannati, in solido, al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio della società poi fallita e perciò al pagamento, in favore della curatela, dell'importo di € 508.089,00=.

Trattandosi, poi, di credito risarcitorio, e perciò di valore, l'importo indicato va assoggettato a rivalutazione secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a far data dalla dichiarazione di fallimento (30.1.2018).

Spettano poi sull'importo indicato, rivalutato di anno in anno, gli interessi legali a partire sempre dal 30.1.2018 sino al saldo.

Restano assorbite le istanze istruttorie della curatela, mentre le ragioni della decisione rendono inammissibili - per irrilevanza - le istanze istruttorie dei convenuti.

#### 9. Spese.

La B. [redacted] e il L. [redacted], sostanzialmente soccombenti, vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dal fallimento A. [redacted] per il presente giudizio, che si liquidano in € 3.399,00= per spese ed € 21.387,00= per onorari (liquidati i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 260.000,01= a € 520.000,00=, tenuto conto dell'importo per cui è condanna), oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido e dei soli convenuti nei rapporti interni.



